

- 4) Il Tribunale avrebbe violato il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.

(¹) GU C 79 del 10.3.2001, pag. 23.

(²) GU C 79 del 10.3.2001, pag. 24.

(³) GU C 3 del 5.1.2002, pag. 39.

(⁴) GU C 3 del 5.1.2002, pag. 45.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgerichts München — Zivilsenate in Augsburg —, con ordinanza 27 marzo 2003, nella causa Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG contro Portbridge Transport International B.V.

(Causa C-148/03)

(2003/C 146/46)

Con ordinanza 27 marzo 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 31 marzo 2003, nella causa Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG contro Portbridge Transport International B.V., l'Oberlandesgerichts München — Zivilsenate in Augsburg — ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se le disposizioni in materia di competenza giurisdizionale contenute in altre convenzioni prevalgano sulle disposizioni generali in materia di competenza giurisdizionale contenute nella Convenzione di Bruxelles anche quando il convenuto, residente sul territorio di uno Stato contraente della convenzione di Bruxelles e citato in giudizio dinanzi ai giudici di un'altro Stato contraente, non si costituisca in giudizio dinanzi a tale giudice.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation du Grand-duc'hé de Luxembourg, con ordinanza 6 marzo 2003, nella causa Caisse nationale des prestations familiales contro Ursula Weide, coniugata Schwarz

(Causa C-153/03)

(2003/C 146/47)

Con ordinanza 6 marzo 2003, pervenuta nella cancelleria della Corte il 3 aprile 2003, nella causa Caisse nationale des prestations familiales contro Ursula Weide, coniugata Schwarz, la Cour de cassation du Grand-duc'hé de Luxembourg ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l'art. 76 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (¹), vada interpretato nel senso che prende unicamente in considerazione l'ipotesi in cui il lavoratore migrante ha diritto a prestazioni familiari a norma della legislazione dello Stato di impiego ed a norma della legislazione dello Stato di residenza dei suoi familiari.

- 2) In caso di soluzione positiva di tale questione, se gli enti dello Stato di impiego possano procedere alla sospensione del diritto alle prestazioni familiari qualora ritengano che il rifiuto di accordare prestazioni familiari nello Stato di residenza non è conforme al diritto comunitario.

- 3) Nell'ipotesi di soluzione negativa della prima questione, se il citato art. 76 permetta allo Stato di impiego di applicare la regola del non cumulo delle prestazioni nel caso in cui il coniuge del lavoratore migrante percepisce o ha diritto, a norma della legge dello Stato di residenza dei familiari, a prestazioni familiari della stessa natura.

(¹) Come modificato dal regolamento del Consiglio 2 giugno 1983 (CEE) 2001 (GU L 230, pag. 6).

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Irlanda, proposto il 3 aprile 2003

(Causa C-154/03)

(2003/C 146/48)

Il 3 aprile 2003, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Karen Banks, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Irlanda.

La Commissione delle Comunità europee chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 29 aprile 1999, 1999/36/CE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili⁽¹⁾, e alla direttiva della Commissione 4 gennaio 2001, 2001/2/CE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 1999/36/CE⁽²⁾, e in ogni caso non avendo comunicato tali misure alla Commissione, la Repubblica d'Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù delle citate direttive;
2. condannare la Repubblica d'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

L'art. 249 CE, ai sensi del quale la direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, implica l'obbligo a carico degli Stati membri di rispettare i termini per il recepimento fissati nelle direttive. Tale termine è scaduto rispettivamente il 1^o dicembre 2000 e il 1^o luglio 2001 senza che la Repubblica d'Irlanda adottasse le disposizioni necessarie per conformarsi alle direttive citate nelle conclusioni della Commissione.

⁽¹⁾ GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 5 del 10.1.2001, pag. 4.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) 28 gennaio 2003 nella causa T-147/00 tra Les Laboratoires Servier e la Commissione delle Comunità europee, proposto il 4 aprile 2003

(Causa C-156/03 P)

(2003/C 146/49)

Il 4 aprile 2003 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. Wainwright e H. Støvzbæk, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) 28 gennaio 2003 nella causa T-147/00⁽¹⁾ tra Les Laboratoires Servier e la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 28 gennaio 2003 nella causa T-147/00, Servier;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

- a) Sostanziale errata interpretazione della ripartizione delle competenze

In primo luogo la ricorrente sottolinea che dalla valutazione operata nella sentenza impugnata risulta chiaramente che il Tribunale di primo grado ha interpretato in modo sostanzialmente errato la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri con riferimento, in generale, all'armonizzazione relativa a medicinali per uso umano, e, in particolare, al capitolo III della direttiva 75/319⁽²⁾.

Il Tribunale di primo grado ritiene, richiamando la sentenza di cui alla causa T-74/00, Artegodan e a., che il capitolo III della direttiva 75/319 preveda sia la «competenza esclusiva degli Stati membri», sia la «competenza esclusiva della Commissione» e che sia pertanto necessario stabilire se abbia avuto luogo un «[trasferimento di] competenza dagli Stati membri interessati alle Comunità».

Nel sostenere tale tesi, il Tribunale di primo grado non rileva che le diverse disposizioni del capitolo III della direttiva 75/319, compresi gli artt. 12 e 15 bis, che assumono particolare rilievo nella presente controversia, si basano tutte su un sistema di competenze ripartite tra gli Stati membri e la Comunità. Così il capitolo III attribuisce agli Stati membri il diritto di avviare determinati procedimenti di rilascio, modifica o revoca di autorizzazioni all'immissione in commercio, ed alla Comunità, rappresentata dalla Commissione, il compito di realizzare l'armonizzazione attraverso decisioni che gli Stati membri dovranno poi eseguire.

- b) Valutazione giuridica basata su una decisione della Commissione estranea all'oggetto della controversia

La ricorrente rileva, sempre in via preliminare, che la decisione della Commissione 9 marzo 2000 [C(2000) 573] (in prosieguo: la «decisione del 2000»), che costituiva l'oggetto del ricorso in primo grado, è basata sull'art. 15 bis, n. 1, della direttiva 75/319. Essa ritiene necessario sottolineare che tuttavia, invece di interpretare direttamente e specificamente tale base giuridica, il Tribunale di primo grado si limita ad esaminare la decisione della Commissione 9 dicembre 1996, C(96) 3608 def./1 (in prosieguo: la «decisione del 1996») ed altre disposizioni della direttiva 75/319, interpretando l'art. 15 bis per via puramente deduttiva.